

il rafforzamento di un *market place* unico nazionale, per tutti i beni posti in vendita dalle procedure concorsuali ed esecutive;

la possibilità di acquisto di beni su tale mercato non solo con denaro corrente ma anche con appositi titoli;

la creazione di un fondo nel quale siano conferiti i beni rimasti invenduti, in vista della loro valorizzazione.

Si introduce il fenomeno dell'insolvenza dei 'gruppi' di imprese: si propongono disposizioni volte a consentire lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione dell'insolvenza delle plurime imprese del gruppo, individuando, ove possibile, un unico tribunale competente. La riforma dovrà distinguere i concetti di stato di crisi e di insolvenza: quest'ultima rimarrà tale, mentre la crisi sarà configurata come probabilità di futura insolvenza.

Si prevede, poi, l'adozione di un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, che ricalchi la procedura per la dichiarazione di fallimento attualmente disciplinato dall'art. 15 L.F., con caratteristiche di particolare celerità, anche in fase di reclamo contro il provvedimento che dichiara la crisi o l'insolvenza. Tale modello processuale unico si estenderà a tutte le categorie di debitori (persone fisiche o giuridiche, enti collettivi, consumatori, professionisti o imprenditori che esercitano attività commerciale, artigianale o agricola) ad eccezione degli enti pubblici.

La competenza per territorio sarà individuata in base alla nozione di "centro degli interessi principali del debitore".

È prevista una maggiore specializzazione dei giudici addetti alle procedure concorsuali, nonché l'istituzione di un albo di soggetti cui affidare gli incarichi di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, con specifici requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza.

Anche la figura del curatore sarà interessata dalla riforma, considerato che è stata prevista una disciplina più severa delle ipotesi di incompatibilità ed il potere di accedere alle banche dati delle PA per assicurare l'effettività dell'apprensione dell'attivo liquidatorio. Il curatore, inoltre, sarà legittimato a promuovere o proseguire una serie di azioni giudiziali che attualmente possono essere esperite dai soci o dai creditori sociali [quali: l'azione sociale di responsabilità; l'azione dei creditori sociali (art. 2394 c.c.); l'azione contro i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società (art. 2476, settimo comma, c.c.); le azioni di responsabilità verso società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento di società (art. 2497 c.c.)].

Sono previste misure per incentivare il ricorso agli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi già previsti dalla L.F.: gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L.F.), i piani attestati di risanamento (art. 67, comma 3, lett. d), L.F.) e le convenzioni di moratoria (art. 182-septies L.F.).

Si trova in fase di avanzata istruttoria il primo schema di decreto legislativo, elaborato sulla base dei lavori della Commissione presieduta dal Presidente Rordorf.

7. La disciplina delle unioni civili

Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge **20 maggio 2016, n. 76**, recante *“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”*.

Un'unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso si costituisce mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. L'atto è registrato nell'archivio dello stato civile. Le parti possono stabilire, dichiarandolo all'ufficiale dello stato civile, di assumere un cognome comune, scegliendo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio.

Sono regolati i diritti e i doveri delle parti dell'unione, nel senso di prevedere che, con la costituzione dell'unione civile, le parti acquistano gli stessi diritti e doveri. Il regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione tra le parti, è la comunione dei beni. Alle convenzioni patrimoniali si applicano le norme del codice civile.

Riguardo alla successione, alle unioni civili si applica parte della disciplina contenuta nel libro secondo del codice civile.

È prevista la disciplina dei casi di nullità delle unioni civili.

L'unione civile si scioglie con manifestazione congiunta o disgiunta dinanzi all'ufficiale dello stato civile e si applicano alcune norme previste per il divorzio, ad esclusione dell'istituto della separazione.

La legge n. 76/2016 ha previsto una delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi al fine di adeguare alla nuova legge le disposizioni dell'ordinamento dello Stato Civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché al fine di riordinare e modificare le norme di diritto internazionale privato.

In attuazione della delega al Governo in materia sono stati adottati, su proposta del Ministro della Giustizia:

il **D.lgs. 19 gennaio 2017, n. 5** recante “*Adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76*”;

il **D.lgs. 19 gennaio 2017, n. 7**, recante “*Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76*”.

Con il decreto legislativo n. 5 del 2017 si è data attuazione alla delega di cui alle lettere a) e c) del citato comma 28. Nell’ambito della delega di cui alla lettera a) sono stati effettuati interventi normativi:

sul regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, recante “*Ordinamento dello Stato civile*”, in particolare, sulle norme - ancora in vigore fino a che non avranno efficacia le disposizioni dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi - relative ai registri ed agli atti di stato civile;

sulle norme del citato DPR n. 396 del 2000 relative alle iscrizioni trascrizioni ed annotazioni degli atti dell’unione civile.

Nell’ambito della delega di cui alla lettera c), sono state apportate modificazioni di coordinamento al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, riguardante il “*Regolamento anagrafico della popolazione residente*”, nonché al codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sull’ordinamento e le funzioni degli uffici consolari, al decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. Si è intervenuti, in via di coordinamento, per prevedere l’adeguamento, con il medesimo strumento normativo del decreto ministeriale, delle disposizioni del decreto del Ministero dell’interno 27 febbraio 2001, recante “*Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici*”.

In particolare, con l’articolo 1 si sono apportate modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, al fine di adeguare le disposizioni di tale regolamento alle innovazioni introdotte dalla legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

Sono state introdotte disposizioni di adeguamento alle norme del DPR n. 396 del 2000 relative al titolo I (Degli uffici dello stato civile), al titolo II (Delle funzioni degli ufficiali

dello stato civile), al titolo III (Delle norme generali relative alla formazione e alla archiviazione degli atti e agli archivi dello stato civile) e al titolo IV (Degli atti dello stato civile formati all'estero).

Il decreto legislativo n. 7 del 2017 contiene le modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218, recante riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, in attuazione della delega legislativa di cui alla citata lettera b) del comma 28.

La disciplina introdotta, in conformità alla delega e ai principi costituzionali nonché sovranazionali, riguarda il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso, che produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana (art. 32-*bis*).

L'art. 32-*ter* (*Unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso*), trova applicazione invece alle unioni civili costituite in Italia e a quelle costituite all'estero nei casi nei quali non si applica l'art. 32-*quinquies*, a norma del quale *“L'unione civile, o altro istituto analogo, costituiti all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana”*.

Secondo il citato art. 32-*ter* *“La capacità e le altre condizioni per costituire unione civile sono regolate dalla legge nazionale di ciascuna parte al momento della costituzione dell'unione civile”*. Si tratta della legge applicabile in via normale alla capacità e alle condizioni personali per costituire unione civile. Il comma 1 dell'art. 32-*ter* stabilisce, al secondo periodo, che *“Se la legge applicabile non ammette l'unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso si applica la legge italiana”*. Si tratta di una disposizione di garanzia coerente con la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 138 del 2010 e n. 170 del 2014) e della Corte EDU (Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 21 luglio 2015, Oliari e altri c. Italia).

Il comma 4 dell'art. 32-*ter* disciplina la sostanza del rapporto nei seguenti termini: *“I rapporti personali e patrimoniali tra le parti sono regolati dalla legge dello Stato davanti alle cui autorità l'unione è stata costituita. A richiesta di una delle parti il giudice può disporre l'applicazione della legge dello Stato nel quale la vita comune è prevalentemente localizzata. Le parti possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno una di esse è cittadina o nel quale almeno una di esse risiede”*. La formulazione, che si discosta da quella dell'art. 30 della legge n. 218 del 1995, relativo ai rapporti patrimoniali tra coniugi, è coerente con quanto previsto dal regolamento

2016/1104/UE sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate, sebbene non ancora applicabile (in vigore dal 29 luglio 2016, ma applicabile a partire dal 29 gennaio 2019).

Come già ricordato, secondo l'art. 32-*quinquies* “*L’unione civile, o altro istituto analogo, costituiti all’estero tra cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana*”, posto che non vi è ragione di imporre l’applicazione della legge italiana, in assenza di intenti oggettivamente elusivi, nel caso di unioni miste, tra un cittadino italiano e un non cittadino, o in quello dell’unione civile costituita all’estero tra soggetti non cittadini, ipotesi rispetto alle quali sono prevalenti i profili di internazionalità.

Le soluzioni sopra richiamate appaiono conformi alla disposizione di delega interpretata alla luce della sua *ratio* e in conformità ai principi costituzionali di tutela dei diritti inviolabili, eguaglianza e ragionevolezza (articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione) oltre che in conformità ai parametri sovranazionali sopra richiamati (articoli 8 e 14 CEDU; articoli 3 TUE e 26 TFUE unitamente alle altre disposizioni dei Trattati sulla libera circolazione delle persone, principio peraltro, ancora da ultimo, più volte richiamato nei considerando del citato regolamento 2016/1104/UE sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate).

8. Le misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati

La **legge 7 aprile 2017, n. 47**, porta finalmente a compimento il quadro normativo di tutela dei minori stranieri non accompagnati, quadro già disegnato nei suoi tratti fondamentali con il decreto legislativo n. 142 del 2015 con il quale era stata data attuazione alle direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE.

In sintesi, la nuova legge introduce, accanto al già previsto divieto di espulsione dei minori stranieri non accompagnati, anche il divieto del loro respingimento alla frontiera.

Con la medesima legge sono poi state finalmente introdotte procedure uniformi, valide su tutto il territorio nazionale per l’identificazione dei minori stranieri privi di documenti. Dette norme prevedono che gli accertamenti tecnici sull’età siano effettuati nel rispetto dell’integrità fisica del minore e con un approccio multidisciplinare. Considerata la rilevanza dell’acquisizione del dato relativo all’età, è stata introdotta una procedura che consente alla persona di reclamare avanti all’autorità giudiziaria gli esiti dell’accertamento effettuato. In attesa dell’esito del reclamo avanti all’autorità giudiziaria, ogni altra procedura resta sospesa.

Sotto altro profilo la legge n. 47 del 2017 ha portato a compimento il quadro di un sistema unico di accoglienza in grado di superare le distinzioni tra i minori stranieri non accompagnati

ed i minori non accompagnati richiedenti protezione, disegnando un sistema di prima e di seconda accoglienza, esclusivamente destinato ai minori. In tale ambito sono stati definiti gli *standard* ai quali tale accoglienza deve rispondere. Sono poi state previste campagne di sensibilizzazione, a cura degli enti locali, per promuovere l'istituto dell'affido familiare dei minori stranieri non accompagnati, *“in via prioritaria rispetto al ricovero presso una struttura di accoglienza.”* (art. 7). Inoltre, in attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 /2015 è stato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il “Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati” con la creazione della c.d. “cartella sociale”, che viene redatta dopo il primo colloquio del minore con le autorità. E' stato poi previsto il diritto del minore all'assistenza legale gratuita (secondo le regole per l'ammissione al gratuito patrocinio), anche al di là delle strette necessità di un procedimento giurisdizionale.

Di grande importanza, poi, la predisposizione in favore dei minori stranieri non accompagnati *“di un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età ”.*

In tema di tutela, infine, sono state introdotte da un lato norme che avranno un effetto acceleratorio sulla procedura di apertura e di nomina del tutore (come ad es. quella che prevede la possibilità per il responsabile della struttura di presentare per conto del minore la domanda di protezione internazionale) e, dall'altro, miglioreranno la preparazione dei tutori, incrementando il numero delle persone disponibili ad assumere detto incarico (*“ entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un albo dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti i privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati da parte dei garanti regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli e sorelle. Appositi protocolli d'intesa tra i predetti garanti per l'infanzia e per l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari... ”*).

9. Il risarcimento del danno da violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza

Con il decreto legislativo **19 gennaio 2017, n. 3**, si è provveduto alla trasposizione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli stati membri e dell'Unione europea.

Con la normativa di recepimento della direttiva 2014/104/UE è stata data attuazione alla citata direttiva, la cui *ratio* è duplice: uniformare la materia del risarcimento del danno antitrust tra gli ordinamenti degli Stati membri e potenziare il *private enforcement*, raccordandolo al ricorso ai rimedi pubblicistici ovvero al *public enforcement* affidato alla Commissione e alle autorità nazionali garanti della concorrenza.

Questi obiettivi vengono perseguiti mediante:

- l'introduzione di meccanismi di acquisizione delle prove che affidano al giudice il potere di ordinare alle parti, a terzi o alle autorità garanti della concorrenza l'esibizione di elementi utili al giudizio in forme più penetranti rispetto a quelle note all'attuale sistema processuale (ad esempio viene consentito l'ordine di esibizione, nei confronti della parte o del terzo, di "categorie di prove", al fine di ampliare la facoltà processuale di acquisizione probatoria);
- la specifica regolazione della esibizione in giudizio delle prove contenute nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza (con una forte limitazione per l'esibizione di prove aventi ad oggetto dichiarazioni legate a proposte di transazione o ad un programma di clemenza, adottato dall'autorità garante, in base al quale un partecipante a un cartello segreto collabora a un'indagine dell'autorità garante fornendo volontariamente gli elementi di cui è a conoscenza circa il cartello);
- la previsione che regola i rapporti tra la decisione dell'autorità garante della concorrenza e la decisione del giudice della causa del risarcimento del danno, nel senso di stabilire che ai fini dell'azione per il risarcimento del danno si ritiene definitivamente accertata, nei confronti dell'autore, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell'autorità garante della concorrenza e del mercato dello Stato italiano non più soggetta ad impugnazione; diversa è l'efficacia prevista per la decisione definitiva con cui una autorità nazionale garante della concorrenza di altro Stato membro accerta una violazione del diritto della concorrenza; è previsto che questa costituisce prova, nei confronti dell'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, valutabile insieme ad altre prove; il testo prevede inoltre che il sindacato del giudice

amministrativo competente a valutare la legittimità della decisione dell'autorità comporti, come pure ritenuto dalla giurisprudenza, la verifica diretta dei fatti posti a fondamento della stessa decisione impugnata e si estenda anche ai profili tecnici che non presentano un oggettivo margine di opinabilità, il cui esame sia necessario per giudicare della sua legittimità, con ciò assicurando una piena garanzia giurisdizionale all'autore della violazione nei confronti dei provvedimenti sanzionatori dell'autorità;

- la disciplina dei termini di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da violazione del diritto della concorrenza (fissazione del termine quinquennale, decorso del termine, sospensione del termine in caso di avvio dell'istruttoria da parte dell'Autorità);
- la disciplina della responsabilità solidale concorrente tra coloro che hanno violato il diritto della concorrenza in termini di corresponsabilità; è previsto un alleggerimento della solidarietà per le imprese di medie e piccole dimensioni (PMI) o che abbiano beneficiato del programma di clemenza;
- la disciplina dei casi in cui l'illecito anticoncorrenziale si colloca ad un certo livello di una catena produttiva o distributiva determinando un aumento di prezzo a danno dell'anello immediatamente inferiore della catena; affronta, cioè, il tema della traslazione del prezzo o, come si suole altresì definire, del *passing on*;
- la presunzione dell'esistenza del danno cagionato da una violazione del diritto alla concorrenza consistente in un cartello;
- l'introduzione di norme atte a favorire la soluzione transattiva delle liti, agevolando la posizione processuale del soggetto che ha preso parte alla transazione.

10. La legge annuale per il mercato e la concorrenza

Con la legge **4 agosto 2017, n. 124** – di iniziativa governativa, con il concerto del Ministro della giustizia (oltre che del Ministero della salute e di quello dell'economia e delle finanze) – sono state introdotte, limitando l'illustrazione alle materie di interesse del Ministero della giustizia, misure per la concorrenza nelle seguenti materie:

codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 206 (art. 1, commi 15-20 della legge sulla concorrenza);

notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari e di violazioni del codice della strada (art. 1, commi 57 e 58);

tutela della concorrenza e della trasparenza nel settore della locazione finanziaria (art. 1, commi 136-140);

misure per la concorrenza nell'ambito delle professioni (art. 1, commi 136-152).

Sono state introdotte modifiche al codice delle assicurazioni private in relazione a disposizioni di interesse giustizia riguardanti:

l'identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose (è prevista l'anticipazione del momento dell'identificazione dei testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente al momento della denuncia o del primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa e la conseguente non ammissibilità testimoniale di soggetti identificati successivamente; è altresì prevista – in chiave antifrode giudiziaria – la possibilità che il giudice richieda dati all'IVASS e la trasmissione di un'informativa alla Procura della Repubblica in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni in più sinistri in un dato arco temporale);

il risarcimento del danno non patrimoniale (sono riscritti gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private sul danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità e sul danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità). In particolare, quanto alle modifiche all'articolo 138:

è stato codificato il principio del necessario equilibrio tra il diritto del soggetto leso alla tutela risarcitoria e la rilevanza della funzione sociale del sistema assicurativo obbligatorio;

sono stati modificati i criteri di formazione della tabella unica nazionale, prevedendo che si tenga conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità ed è reintrodotta la componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica;

è stato rafforzato espressamente il carattere di esaustività del risarcimento del danno non patrimoniale sulla base della TUN.

Quanto alle modifiche all'articolo 139:

è stato adeguato il valore del primo punto percentuale;

è stato legato ad un accertamento obiettivo il risarcimento del danno biologico permanente conseguente a lesioni lievi;

attribuzione di un rilevante valore probatorio alle scatole nere e ai sistemi di elaborazione dei dati cinetici dei veicoli (viene introdotta una presunzione di piena prova, salva la dimostrazione del mancato funzionamento o della manomissione).

Viene superato il regime di esclusiva del fornitore del servizio universale (Poste italiane) per i servizi riguardanti le **notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta** connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre

1982, n. 890, nonché per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

È introdotta una compiuta disciplina della **locazione finanziaria** a partire dalla definizione del contratto da sempre considerato atipico (contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto), per seguire con la definizione del concetto di 'grave inadempimento dell'utilizzatore' (il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i *leasing* immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria) e con la puntuale previsione degli effetti della risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore.

Quanto alle **misure per la concorrenza in ambito professionale**, vanno evidenziati i seguenti interventi:

Misure per la concorrenza nella professione forense

La legge contiene le seguenti misure volte a favorire la concorrenza nella professione forense: eliminazione del vincolo del domicilio dell'avvocato associato presso la sede dell'associazione;

superamento dell'attuale regime che prevede che l'avvocato può associarsi in una sola associazione;

revisione della disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria;

modifica della disciplina in tema di conferimento dell'incarico e di compenso, nel senso di prevedere che l'avvocato è tenuto - non solo su richiesta del cliente, come attualmente previsto - a comunicare in forma scritta la preventiva misura del costo della prestazione.

Sull'esercizio della professione forense in forma societaria, quale tema di maggior rilievo tra quelli interessati dall'intervento normativo, la norma prevede:

1) che l'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, di capitali e a società cooperative che siano iscritte in un'apposita sezione speciale tenuta presso l'ordine forense territoriale, individuato con il criterio della sede della stessa società;

- 2) che i soci, per almeno 2/3 del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati e altri professionisti iscritti e che il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società;
- 3) che i componenti dell'organo di gestione devono appartenere alla compagine sociale e che la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;
- 4) che resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale (nel senso che l'incarico professionale può essere svolto soltanto dal professionista abilitato);
- 5) che la responsabilità della società ed eventualmente quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista;
- 6) che le società sono vincolate esse stesse al rispetto del codice deontologico e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine presso cui sono iscritte.

Misure per favorire la concorrenza e la trasparenza nel notariato

Al di là delle modifiche alle disposizioni in materia di obbligo del notaio di versare somme dovute a titolo di tributi, spese ed altre su conto corrente dedicato, la legge sulla concorrenza contiene ulteriori disposizioni riguardanti:

l'individuazione di nuovi criteri per la determinazione delle sedi notarili mediante modifiche all'art. 4 della legge n. 89 del 1913;

la ridefinizione della competenza del notaio, prevista dall'art. 26 della predetta legge notarile, consentendo lo svolgimento delle funzioni in tutto il territorio della Regione in cui si trova la sua sede (ovvero nel distretto di Corte d'appello se questo comprende più regioni);

l'introduzione di una specifica disposizione che permette la formazione di associazioni di notai, che operino nell'ambito della richiamata competenza, finalizzate allo svolgimento dell'attività notarile per mettere in comune i proventi delle attività svolte singolarmente, consentendo a ciascuna associato di utilizzare lo studio e l'eventuale ufficio secondario di altro associato;

l'accorpamento degli attuali cinque Ispettorati degli Archivi notarili (previsti dall'art. 4, L. 17 maggio 1952, n. 629 e successive modificazioni) in due sedi (Napoli e Bologna);

la razionalizzazione delle strutture territoriali dell'Amministrazione degli Archivi notarili, indipendentemente dalla soppressione o dalla modifica dei distretti notarili di riferimento, in vista della riduzione degli attuali 92 Archivi distrettuali, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero della giustizia.

11. L'attuazione della riforma forense

In tema di ordinamento forense, va segnalata anzitutto la **legge 12 luglio 2017, n. 113** (GU Serie Generale n.168 del 20 luglio 2017), che ha introdotto nuove Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. La nuova legge, che ha consentito l'ordinata ricostituzione dei consigli in attesa di rinnovo, garantisce la pluralità nella rappresentanza professionale, prevedendo un numero di preferenze esprimibili da parte di ciascun elettore non superiore due terzi dei componenti da eleggere, e tutela la rappresentanza di genere, consentendo all'elettore di esprimere tutti i voti nel predetto limite dei due terzi a condizione che un terzo di questi siano attribuiti al genere meno rappresentato.

Nel corso del 2017 è stata completata l'attuazione della riforma forense con la predisposizione degli ultimi decreti ministeriali previsti dalla legge n. 247 del 2012.

Con il decreto ministeriale 14 febbraio 2017, n. 34, è stato adottato il *Regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui agli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.*

È stato inoltre predisposto il *Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.* Tale regolamento disciplina i corsi di formazione, di contenuto sia teorico che pratico, articolandoli in modo tale da preparare il tirocinante al conseguimento dell'abilitazione alla professione forense ed allo svolgimento dell'attività professionale. Sono previste, inoltre, verifiche intermedie della preparazione prima della prova finale.

Si trova in fase di avanzata istruttoria il decreto ministeriale di modifica del D.M. n. 55 del 2014, con il quale è stato adottato il regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012.

Con il decreto 22 settembre 2016 sono state stabilite le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato. Ai sensi dell'art. 12 (Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni) della l. n. 247 del 2012, l'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare (autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi) una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione. Il decreto succitato stabilisce le condizioni

essenziali e i massimali minimi delle polizze, ai sensi del comma 5 del richiamato art. 12 l. 247/2012.

L'19-novies, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, nella L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha modificato il comma 2 del citato articolo 12 della legge professionale, che ora non contiene più l'obbligo di copertura assicurativa per gli infortuni occorsi all'avvocato stesso, ma solo per quelli derivanti ai collaboratori (*"All'avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale"*).

12. La disciplina dell'equo compenso e delle clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali. L'estensione alle altre categorie professionali

Di notevole rilievo è il disegno di legge presentato in tema di equo compenso nelle professioni legali. Nella proposta normativa la prevista nullità "di protezione" opera come strumento correttivo dell'assetto contrattuale squilibrato, determinato dalla presenza di clausole vessatorie e della corresponsione al professionista di un compenso non equo. Per la determinazione di quest'ultimo il giudice tiene conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al DM adottato ai sensi dell'art. 13, comma 6, della l. 31 dicembre 2012, n. 247, e dunque della quantità e della qualità del lavoro svolto nonché del contenuto e delle caratteristiche della prestazione legale in concreto prestata. Tale iniziativa intende porre rimedio a talune situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti legali e clienti cd. forti individuati nelle imprese bancarie e assicurative nonché nelle imprese diverse dalle PMI, come definite sulla scorta dei parametri europei. In tali convenzioni il regolamento contrattuale spesso si caratterizza per la presenza di una o più clausole di natura vessatoria che determinano un significativo squilibrio tra le parti in favore del committente e, in aggiunta, per un compenso non equo corrisposto al professionista.

Non si prevede l'introduzione di un sistema tariffario rigido, che potrebbe risultare in contrasto con i principi in tema di libera prestazione dei servizi, ma un'articolata disciplina diretta ad impedire condotte di abuso contrattuale. Ferma restando l'applicabilità degli artt. 1341 e 1342 c.c., ove ne ricorrano i presupposti applicativi, nello schema predisposto, che riguardava, quanto ai soggetti, solamente gli avvocati e taluni loro clienti, le clausole sono

vessatorie se realizzano un significativo squilibrio nell'assetto delle prestazioni incombenti sulle parti. Nella proposta in discorso la nullità opera come strumento correttivo dell'assetto contrattuale squilibrato, determinato dalla presenza delle clausole vessatorie e dalla corresponsione al professionista di un compenso non equo. La *ratio* si rinviene, richiamando la dottrina e la giurisprudenza in tema di codice del consumo, nel principio di natura cogente di ordine pubblico, finalizzato in questo caso a tutelare la classe forense, professione vigilata dal Ministero della giustizia, in virtù della situazione di particolare debolezza e vulnerabilità contrattuale, nei rapporti con i “grandi clienti”, al ricorrere delle precise condizioni individuate dalla legge.

Ai fini della legge di cui si tratta, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto, alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. L'articolo 2 (Clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali) prevede che la clausola posta all'interno di una delle convenzioni di cui all'articolo 1 è vessatoria se, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, determina un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato. Nel disegno di legge si presumevano vessatorie, fino a prova contraria, una serie di clausole elencate esemplificativamente, salvo alcuni casi nei quali la presunzione di vessatorietà non può essere superata neppure dimostrando la loro approvazione a séguito di specifica trattativa.

In sede di determinazione giudiziale dell'equo compenso, il giudice, accertata la non equità del compenso previsto e la vessatorietà della clausola, ne dichiara la nullità. Ai fini della determinazione dell'equo compenso dell'avvocato che ha svolto la prestazione legale oggetto del contratto dichiarato parzialmente nullo, il giudice tiene conto dei parametri previsti dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e dunque della quantità e della qualità del lavoro svolto, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione legale in concreto prestata. Si prevede infine che, per quanto non previsto dalla presente legge, alle convenzioni di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni del codice civile.

La descritta disciplina è poi confluita nella legge di conversione del decreto legge n. 148/2017 con estensione, in quanto compatibili, delle disposizioni applicabili agli avvocati alle prestazioni rese dai professionisti e lavoratori autonomi di cui all'art. 1 della legge n. 81/2017, anche iscritti a ordini o collegi. Si tratta, in particolare, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148,

recante *Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili*, convertito con modificazioni dalla *legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172*, che ha inserito l'Art. 19-*quaterdecies* “*Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati*”.

Come si è detto, l'articolo citato ha esteso la disciplina di protezione stabilendo, al comma 2, che “*Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo 13-bis sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27*”.

Il comma 3 ha infine stabilito che “*La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*”.

13. La nuova disciplina del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti

Il Ministero della giustizia ha contribuito, in qualità di Amministrazione concertante, all'elaborazione del decreto legislativo **15 maggio 2017, n. 67**, recante la revisione della composizione e delle competenze del consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, professione vigilata dal Ministero stesso, in attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Il provvedimento innova le procedure elettorali degli organi elettivi della categoria professionale *de qua*; allo stato il Consiglio nazionale è composto da non più di sessanta membri, di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, così riducendosi l'originario numero di 156 componenti, per agevolare il funzionamento del consiglio e ridurre i costi di gestione. Inoltre, si interviene in materia di formazione dei giornalisti, razionalizzando e meglio delineando le competenze del Consiglio nazionale relativamente all'adempimento dell'obbligo di formazione continua da parte dei professionisti, soprattutto garantendo il raggiungimento di livelli qualitativi omogenei e uniformi di preparazione sul territorio nazionale.

14. Il progetto di riforma dell'ordinamento dei dottori commercialisti e degli esperti contabili concernente le specializzazioni

La novella del **d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139**, sulla costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, elaborata dal Gruppo di studio istituito presso l'Ufficio legislativo, si propone di introdurre nell'ordinamento dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il riconoscimento delle specializzazioni professionali. La proposta individua i casi in cui il professionista, iscritto nella sezione A dell'albo da almeno 5 anni, può ottenere il titolo di specialista, rinviando ad un regolamento del Ministro della giustizia, previa acquisizione del parere del Consiglio nazionale, per la definizione delle modalità per l'ottenimento e per la revoca del titolo *de quo*. Il regolamento individua i settori di specializzazione in conformità all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. 28 giugno 2005 n. 139. Il titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale. Sono individuati diversi requisiti, al ricorrere dei quali si può ottenere il riconoscimento del titolo di specialista: la frequentazione di determinati percorsi formativi; la sussistenza di titoli accademici in materie economiche o giuridiche; un'anzianità professionale di almeno dieci anni unitamente alla comprovata esperienza in determinate attività professionali.

15. Gli altri provvedimenti in materia di professioni

L'Ufficio legislativo ha da tempo predisposto il decreto di adeguamento dei compensi del CTU. Il decreto risponde alla esigenza di adeguare al costo della vita la misura degli onorari spettanti a periti e consulenti tecnici che ricoprono il ruolo di ausiliari dell'autorità giudiziaria, in ottemperanza a quanto espressamente stabilito dalla Legge 8 luglio 1980, n. 319, e successivamente, dal Testo Unico in materia di spese di giustizia, introdotto con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Si è in attesa del parere del Ministero dell'economia e delle finanze in merito.

Con lo schema di regolamento di modifica del D.P.R. n. 169 del 2005 recante "*Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali*", si prevede la riforma della disciplina regolamentare della elezione e della composizione degli organi territoriali e nazionali di governo di numerose professioni vigilate dal Ministero della giustizia. Al fine di razionalizzare, semplificare e uniformare si introduce una disciplina unitaria estendendo l'ambito di applicazione soggettivo originario del D.P.R. n. 169 del 2005 anche alle altre professioni già assoggettate alla disciplina generale uniforme di cui al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti